

Codice A1814B

D.D. 29 aprile 2025, n. 873

**Autorizzazione idraulica n° 1920 per opere di sistemazione idrogeologica. Ripristino opere di protezione rio Traversola. Attraversamento in sub-alveo rio Traversola del metanodotto "Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN 550" in Comune di Villafranca d'Asti (AT).
Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A.**



ATTO DD 873/A1814B/2025

DEL 29/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1920 per opere di sistemazione idrogeologica. Ripristino opere di protezione rio Traversola. Attraversamento in sub-alveo rio Traversola del metanodotto "Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN 550" in Comune di Villafranca d'Asti (AT).
Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A.

In data 11/03/2025 con nota n° DI.NOCC/154/BOR inviata via PEC (acquisita al protocollo regionale con n° 11327/A1814B dell' 11/03/2025) la società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in piazza Santa Barbara n°7, CAP 20097 - San Donato Milanese (MI) e con uffici in corso Taranto n° 61/A, CAP 10100 – Torino (TO), Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10238291008 ha presentato richiesta di autorizzazione, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, per opere di sistemazione idrogeologica. Ripristino opere di protezione rio Traversola. Attraversamento in sub-alveo rio Traversola del metanodotto "Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN 550" in Comune di Villafranca d'Asti (AT).

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di alcune opere di sistemazione idraulica sul rio Traversola, in corrispondenza dell'attraversamento in subalveo del metanodotto esistente denominato "Tortona - Alessandria - Asti - Torino DN 550", nel Comune di Villafranca d'Asti (AT). I lavori in oggetto si rendono necessari per proteggere e salvaguardare la sicurezza di esercizio del metanodotto che attraversa il corso d'acqua e conformare lo stesso alla normativa vigente in materia; sono stati riscontrati, dai tecnici della Snam (durante specifici sopralluoghi) dei danneggiamenti delle opere di protezione idraulica esistenti, verificatisi a seguito di recenti eventi meteorici intensi. In particolare il rivestimento del fondo alveo, realizzato in materassi tipo Reno, è risultato notevolmente danneggiato ed i gabbioni ubicati su entrambe le sponde del corso d'acqua presentano alcuni tratti con un principio di deterioramento. Le opere in progetto stabilizzeranno la sezione di deflusso del rio e salvaguarderanno la tubazione esistente, impedendo che l'azione erosiva delle acque generi fenomeni di dissesto idrogeologico che potrebbero compromettere la sicurezza d'esercizio del metanodotto. L'intervento in oggetto prevede pertanto l'allestimento del

cantiere con delimitazione delle aree di lavoro, di transito e di stoccaggio materiali, il trasporto e scarico dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, lo scavo del materiale instabile e/o alterato nella zona interessata dai processi erosivi sino al raggiungimento di un substrato compatto. Per ciò che concerne il ripristino del fondo alveo del rio Traversola è prevista la rimozione dei materassini tipo Reno esistenti, lo scavo per raggiungimento della quota di posa dei massi di cava necessari per la realizzazione della protezione idraulica, la posa strato di geotessile tessuto non tessuto su tutta l'area interessata, la posa e la sistemazione dei massi di cava, aventi pezzatura minima $\geq 0,50$ mc, necessari per la ricostruzione della mantellata di fondo (e tale opera avrà una lunghezza di circa 19,00 m), il ripristino dei muri in gabbioni esistenti sulle sponde del Rio Traversola in corrispondenza dei tratti in cui risulti necessario, la riprofilatura e pulizia dell'alveo a monte ed a valle del rivestimento in massi ed il riempimento degli scavi.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Traversola, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 62 è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali costituiti da Relazione tecnica, Relazione geologica, Relazione di compatibilità idraulica, Rilievo stato di fatto, Stralcio planimetrico in scala 1:200, Sezioni in scala 1:100, Stato di progetto, Estratti tavole strumenti di tutela e C.T.R., Documentazione fotografica, redatti da Snam e GTN Engineering in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Con nota n° 13891/A1814B del 01/04/2025, il Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti ha effettuato comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990 e dell'articolo 15 della Legge Regionale n° 14/2014.

L'avviso di deposito dell'istanza è rimasto pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Comune di Villafranca d'Asti (AT), per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni o opposizioni di sorta.

In data 28/04/2025 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che le opere di difesa spondale e le opere di corazzamento del fondo alveo, a protezione del metanodotto esistente, di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, le opere in argomento sono ritenute ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Traversola, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento e delle modalità di intervento di seguito riportate:

- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità delle opere longitudinali dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- gli scavi in alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso non dovranno essere approfonditi oltre la quota locale del fondo alveo;
- dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di ricalibratura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;
- ogni profilo dell'alveo oggetto di ricalibratura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dell'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904, "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie";
- gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale competente i Settori decentrati Opere Pubbliche e Difesa dell'Assetto Idrogeologico, ora Settori Tecnici regionali;
- l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n° 112/98";
- il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del P.A.I.) e s.m.i.;
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n° 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 21/02/2013 e dal Regolamento Regionale n° 4/R del 06/07/2015;
- la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013, articolo 18 ed Allegato A e s.m.i.;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004). Abrogazione del Regolamento Regionale n° 14/R del 6 dicembre 2004".;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*” la società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in piazza Santa Barbara n° 7, CAP 20097 - San Donato Milanese (MI) e con uffici in corso Taranto n° 61/A, CAP 10100 – Torino (TO), Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10238291008, ad eseguire le opere di sistemazione idrogeologica. Ripristino opere di protezione rio Traversola. Attraversamento in sub-alveo rio Traversola del metanodotto “Tortona-Alessandria-Asti-Torino DN 550” in Comune di Villafranca d’Asti (AT), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all’istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall’alveo del rio Traversola; il materiale di risulta proveniente dalla risagomatura delle sezioni e degli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o erosioni di sponda, ove necessario, nei tratti oggetto di sistemazione. L’asportazione del materiale litoide in esubero è condizionata alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell’appaltatore, corredata da elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi) nel rispetto della D.G.R. n° 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n° 21-51107 del 09/02/2015;
- le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua (rio Traversola) sia in caso di morbide che di piene;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l’interferenza con l’alveo interessato;
- il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all’interno dell’alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (in particolare articolo 37 bis, comma 2 del Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.);
 - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell’articolo 37, comma 2, punto b del del Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i., tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell’alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponde;
 - durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall’intervento;
 - le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto del periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell’articolo 37 del Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
 - il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall’alveo e l’eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4,00 m dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;
 - durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per

l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. n° 33-5174 del 12/06/2017;

- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'articolo 96, lettera c del Regio Decreto n° 523/1904;

- la presente autorizzazione riguarda le sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e senza ledere i diritti altrui;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- ad ultimazione dei lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* (e con un preavviso di almeno 10 giorni) l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione dei lavori di costruzione del manufatto, il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- sarà onere del richiedente assicurare, sotto la propria responsabilità, in caso di maltempo e di diramazione di stati di allerta il presidio dell'area di cantiere adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica per tutta la durata dei lavori;
- è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e di piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli Enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del Decreto Legislativo n° 81/2008 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e s.m.i., svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene dei corsi d'acqua;
- nell'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo, in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali benchè con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbero materiale flottante o potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua o con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione si intende inoltre accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto

mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale della società Snam Rete Gas S.p.A. dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato dovrà recepire le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione trasmessa con nota n° 13895/A1814B del 01/04/2025;
- la presente autorizzazione ha **validità di 1 (uno) anno** con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022 recante *“Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004). Abrogazione del Regolamento Regionale n°14/R del 6 dicembre 2004”*.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa